



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, recante il "*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016*", in particolare l'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), in materia di "*Disabilità gravissime*";

VISTO l'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024), recante "*Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima*", che così dispone: "*1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di*



un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

RAVVISATA la necessità di tutelare maggiormente, con erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'università e della ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere b), d) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, attraverso un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo, con dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, istituito in via sperimentale dall'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016), iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.
2. Il fondo è finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Articolo 2 (Ammontare degli importi erogabili)

1. La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, consiste in un contributo in denaro (assegno di cura) forfetario di € 10.000,00 per l'anno accademico 2024-2025, a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza da parte di personale



qualificato, scelto dall'interessato o dalla famiglia nei casi di necessità, realizzata attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2024 e luglio 2025.

Articolo 3 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Ciascun organismo regionale per il diritto allo studio, interessato ad offrire l'opportunità di cui al presente decreto agli studenti interessati ed in possesso dei requisiti, è tenuto a pubblicare un bando per l'assegnazione del beneficio agli studenti ad esso iscritti.
2. Il bando di cui al precedente comma 1 indicherà i termini, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei partecipanti, coerentemente con quanto definito nel successivo articolo 4 e nel rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto.

Articolo 4 (Requisiti per l'accesso al beneficio)

1. Possono presentare richiesta per ottenere l'assegno di cura gli studenti che si trovino in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.
2. Il beneficio è compatibile con altri contributi e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'organismo per il diritto allo studio o da altre Amministrazioni per l'a.a. 2024/2025 ed espressamente riferiti all'assistenza, personale e qualificata, funzionale alla frequenza della didattica universitaria.
È comunque ammessa l'integrazione delle risorse ministeriali con risorse proprie dei singoli organismi per il diritto allo studio.

Articolo 5 (Modalità di erogazione delle risorse ministeriali)

1. Le risorse finanziarie destinate all'assegnazione del beneficio verranno attribuite dal Ministero dell'università e della ricerca agli organismi regionali per il diritto allo studio a seguito della comunicazione trasmessa dagli organismi per il diritto allo studio al Ministero, inerente il numero di studenti universitari in possesso dei requisiti previsti.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere effettuata, in applicazione del presente decreto, inderogabilmente entro e non oltre l'8 novembre 2024, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili.
3. Con riferimento alla regione Lombardia, considerato l'elevato numero di organismi preposti al diritto allo studio, per ragioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione dei procedimenti, la comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire, entro e non oltre l'8 novembre 2024, esclusivamente dalla regione Lombardia che provvederà a raccogliere preventivamente i dati relativi a tutti gli organismi per il diritto allo studio del territorio.
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 risulti tardiva, anche di un solo giorno rispetto alla scadenza prefissata, l'organismo che non ha tempestivamente adempiuto non avrà diritto all'erogazione del contributo ministeriale.



5. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascun organismo per il diritto allo studio l'importo di € 10.000,00 moltiplicato per il numero di studenti in possesso dei requisiti previsti, salvo il caso di insufficienza del Fondo disponibile.

In caso di insufficienza del Fondo, il MUR ripartisce le risorse a ciascun organismo per il diritto allo studio in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'organismo per il diritto allo studio rispetto al numero complessivo delle richieste degli organismi per il diritto allo studio.

Articolo 6 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini